

Verbale della Seduta Consiliare “permanente” del 6 maggio 2020 – N. 68

L'anno 2020, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio in seduta permanente ed in videoconferenza per deliberare sui seguenti capi all'ordine del giorno:

1. Emergenza Covid-19: discussione e determinazioni;
2. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv.	Antonio TAFURI	Presidente	Presente
Avv.	Giuseppe NAPOLITANO	Consigliere Segretario	Presente
Avv.	Elena DE ROSA	Consigliere Tesoriere	Presente
Avv.	Dina CAVALLI	Vice Presidente	Presente
Avv.	Gabriele ESPOSITO	Vice Presidente	Presente
Avv.	Alfredo SORGE	Consigliere	Presente
Avv.	Gabriele GAVA	Consigliere	Presente
Avv.	Maria Giuseppina CHEF	Consigliere	Presente
Avv.	Immacolata TROIANIELLO	Consigliere	Presente
Avv.	Nathalie MENSITIERI	Consigliere	Presente
Avv.	Loredana CAPOCELLI	Consigliere	Presente
Avv.	Luigi APREA	Consigliere	Presente
Avv.	Patrizia INTONTI	Consigliere	Presente
Avv.	Eugenio PAPPÀ MONTEFORTE	Consigliere	Presente
Avv.	Giovanni CARINI	Consigliere	Presente

Avv.	Antonio VALENTINO	Consigliere	Presente
Avv.	Lucio CRICRI'	Consigliere	Presente
Avv.	Sabrina SIFO	Consigliere	Presente
Avv.	Ilaria CRISCUOLO	Consigliere	Presente
Avv.	Ilaria IMPARATO	Consigliere	Presente
Avv.	Pasquale ALTAMURA	Consigliere	Presente
Avv.	Luca ZANCHINI	Consigliere	Presente
Avv.	Giacomo IACOMINO	Consigliere	Presente
Avv.	Carmine FORESTE	Consigliere	Presente
Avv.	Hillarry SEDU	Consigliere	Presente

Il Presidente dà atto che le comunicazioni della convocazione per la presente riunione sono state effettuate e ricevute da tutti i Consiglieri, per le vie brevi tramite messaggio sul canale WhatsApp nonché per il solo Cons. Zanchini, a mezzo SMS. Il tutto in conformità a quanto stabilito nella precedente seduta consiliare del 4/3/2020.

I Consigliere Sorge, Aprea e Troianiello commemorano l'Avv. Filippo Aprea.

CAPO 2. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione

CANCELLAZIONE AVVOCATI

1. Aprea Filippo, 11/03/1954 Napoli – decesso.

ISCRIZIONE PRATICANTI

1. D'Alterio Marica, 14/04/1982 Napoli;
2. De Vivo Enrica Maria, 09/02/1995 Napoli;
3. Floro Flores Federica, 22.06.1996 Napoli;
4. Giuliano Rossella, 08/03/1994 Napoli;
5. Giusti Anna, 03/02/1993 Sant'Agnello (NA);
6. Ippolito Emanuela, 03/12/1994 Napoli;
7. Levrano Giulia, 13/09/1995 Napoli;
8. Magarini Oscar, 22/11/1993 Napoli;

9. Manzi Chiara, 22/05/1993 Lacco Ameno (NA);
10. Riccardo Elisabetta, 01/10/1993 Mugnano di Napoli (NA);
11. Sciubba Vincenzo, 30/06/1992 Napoli;
12. Scotto d'Abusco Dario, 01/02/1987 Ischia (NA);
13. Severino Francesco, 12/05/1991 Caserta;
14. Nazzaro Germana, 20/02/1996 Napoli.

CANCELLAZIONE PRATICANTI

1. Montesarchio Cristiana, 29/05/1991 Napoli – a domanda.

NOTIFICHE IN PROPRIO

1. Capasso Melania, 16/11/1980 Napoli;
2. Caruso Stefania, 12/07/1972 Napoli;
3. De Rosa Stefano, 20/09/1978 Napoli;
4. Errico Luisa, 24/08/1955 Napoli;
5. Evangelista Carlo, 28/10/1968 Capracotta (IS);
6. Marino Massimiliano, 02/10/1957 Napoli;
7. Raganati Pasquale, 23/01/1966 Napoli;
8. Zottola Laura, 12/05/1980 Napoli.

PARERI

“Omissis”

ELENCO PRATICHE GRATUITO PATROCINIO– REL. FORESTE

Prot. 2039/2020

Prot. 2040/2020

VARIAZIONI TABELLARI:

- Decreto n.96/2020 del Presidente del Tribunale di Napoli (nota del 20.4.2020), - definizione procedura di interpello per la copertura del posto di Presidente della Seconda Sezione Corte di Assise di cui al decreto n.40/2020, si prende atto e si esprime parere favorevole.
- Nota Prot. 4118/2020 – decreto n.105/20 del Presidente del Tribunale di Napoli avente ad oggetto perequazione dei ruoli della Terza Sezione Civile, si prende atto e si esprime parere favorevole.

CAPO 1 – EMERGENZA COVID-19

COMUNICAZIONI PRESIDENTE E ATTIVITA' GIUDIZIARIE NELL'EMERGENZA CORONAVIRUS

- Il Presidente riferisce della richiesta di osservazioni sulla bozza di decreto relativa alla celebrazione delle udienze nel settore GIP/GUP e invita i Consiglieri delegati al settore penale di relazionare sul punto. Prende la parola il Cons. Criscuolo la quale riferisce che tutti i Consiglieri penalisti hanno esaminato la bozza di decreto e riferisce le risultanze della disamina. Il Consiglio, sentita la relazione, delibera quanto segue:

Gent.mo Presidente,

in riscontro alla bozza di *Protocollo di intesa temporaneo* relativo all'accesso alle cancellerie per l'Ufficio GIP, Le comunico le seguenti osservazioni:

- in linea generale, sarebbe preferibile l'adozione di un **provvedimento dell'ufficio**, in quanto tempi così ristretti non consentono la preventiva valutazione ed eventuale approvazione di un *Protocollo d'intesa* da parte del Consiglio dell'Ordine in seduta regolarmente costituita, condizione indispensabile ai fini della sottoscrizione di qualunque atto collegiale.
- **Pag. 2, punto 1, secondo capoverso.** Considerato che gli orari di ricezione al pubblico risultano comprensibilmente limitati per le emergenze sanitarie, si chiede che viceversa la trasmissione delle istanze in via telematica possa essere consentita con orario ragionevolmente più ampio (08.30/15.00) e corrispondente all'effettivo orario di lavoro degli impiegati.
- **Pag. 2, punto 1, terzo capoverso.** A nostro avviso non si può ancorare la validità formale di un'istanza al parametro della "*giurisprudenza pacifica*" né alla valutazione del giudice sull'idoneità del mezzo, **criteri che certamente determineranno incertezza sulle istanze che possono essere depositate via PEO**, in tal modo producendo l'effetto opposto a quello auspicato, ovvero limitare l'accesso degli avvocati in Tribunale.

Pertanto il terzo capoverso dovrebbe essere così formulato: "*rientrino nelle categorie di atti per i quali non sia prevista una forma di deposito a pena di*

nullità (es. atti di impugnazione, opposizioni a decreto penale di condanna) o esercizi di facoltà a pena di decadenza (richiesta di rito alternativo)”.

- **Pag. 3, lett. a).** Si ritiene opportuno – sempre al fine di limitare gli accessi non necessari – specificare espressamente “*i tempi e le modalità stabilite in via ordinaria*” per l’accesso al TIAP (ovvero in quali casi occorra la preventiva prenotazione ed in quali altri sia consentito l’accesso secondo gli orari di apertura).
- **Pag. 3, lett. c).** Sarebbe opportuno precisare le modalità attraverso le quali l’avvocato può sapere se un fascicolo sia inserito al TIAP o meno (preventiva richiesta via PEO).

Si autorizza il Presidente ad inviare al Presidente del Tribunale missiva con le osservazioni sopra indicate.

- Il Presidente riferisce della richiesta di osservazioni sulla bozza di Protocollo di intesa temporaneo relativo all’accesso alle cancellerie per l’Ufficio GIP e invita i Consiglieri delegati al settore penale di relazionare sul punto. Prende la parola il Cons. Criscuolo la quale riferisce che tutti i Consiglieri penalisti hanno esaminato la bozza di decreto e riferisce le risultanze della disamina. Il Consiglio, sentita la relazione, delibera quanto segue:

Gent.mo Presidente,

in riscontro alla bozza di *Decreto* che disciplina la celebrazione delle udienze per il settore GIP/GUP, Le comunico le seguenti osservazioni.

Così come accaduto per la Corte di appello, ci permettiamo di suggerire **l’inserimento di una sintetica premessa** dalla quale si evincano le ragioni di fondo della scelta di non trattare le udienze relative agli imputati liberi.

La nostra proposta – da inserire nella premessa prima di “*sentiti l’autorità sanitaria...*” – è la seguente:

“considerato che il numero di processi nei confronti di indagati o imputati sottoposti a misure cautelari personali, anche con riferimento ai processi cumulativi, è tale da non consentire, per ragioni sanitarie, la trattazione anche dei procedimenti nei

confronti degli imputati liberi con la presenza fisica delle parti in udienza, allo scopo di evitare un afflusso di persone nel Palazzo di Giustizia non compatibile con le suddette esigenze sanitarie;”.

Venendo alle specifiche ipotesi disciplinate dalla bozza di *Decreto*, si propongono le seguenti osservazioni:

- **Punto 1, lett a).** Relativamente alle udienze di convalida ed agli interrogatori di garanzia, si rappresenta che **il *Protocollo d'intesa sottoscritto con il Tribunale e la Procura della Repubblica per tali ipotesi non è da considerarsi più vigente*, essendone espressamente prevista nel *Preambolo* (richiamato nel *Protocollo*) la natura eccezionale e temporanea, nonché, in inscindibile connessione con la fase di vigenza della legislazione emergenziale, la validità fino al 15 aprile (termine prorogato dal legislatore all'11 maggio).**

Per questa ragione, la lett. a) del punto 1 dovrebbe far eventuale riferimento alla disciplina dell'art. 83 comma 12 *bis* (remoto con consenso) ma non al Protocollo.

- **Punto 2.** Il punto in esame disciplina i procedimenti regolati dall'art. 127 c.p.p. con presenza facoltativa delle parti, indicando come unica modalità di trattazione l'accesso da remoto.

A nostro avviso sarebbe certamente preferibile – trattandosi di procedure a partecipazione facoltativa delle parti – **la previsione alternativa della trattazione scritta**, alla stregua di quanto già previsto per il Tribunale e per la Corte di appello.

Il punto potrebbe così risultare: *“saranno fissati e trattati i procedimenti regolati dall'art. 127 c.p.p. (direttamente o per richiamo normativo), in cui la presenza dei difensori e delle parti sia facoltativa:*

- *con modalità da remoto, sempre che tutte le parti prestino il consenso, ai sensi dell'art. 83 comma 12 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020;*

○ *mediante trattazione scritta, se le parti o i difensori muniti di procura speciale depositino, mediante posta elettronica, entro cinque giorni prima dell'udienza, richiesta di trattazione con rinuncia alla comparizione personale, con facoltà di depositare, con lo stesso mezzo, fino al giorno precedente quello dell'udienza, memorie difensive.*

- **Punto 3.** Con riferimento ai processi nei confronti degli imputati liberi, pur nella consapevolezza del carico dei ruoli dell'ufficio GIP relativamente ai processi con detenuti, riteniamo possa essere prevista, ed in questi termini proponiamo, **la celebrazione fisica di quei processi (nei confronti di imputati liberi) per il quali l'avvocato preannunci con istanza di trattazione la scelta di riti alternativi (patteggiamento o giudizio abbreviato non condizionato).**

Quanto alla previsione della trattazione da remoto, il richiamo all'*istanza di parte* pare derogare alla disposizione di cui all'art. 83 comma 12 *bis* D.L. 18/2020 come modificato dall'art. 3 del D.L. 28/2020, secondo cui le disposizioni che disciplinano il processo da remoto non si applicano salvo che le parti vi acconsentano.

Tale formulazione normativa non può che essere letta nel senso che sia l'Autorità Giudiziaria a disporre la celebrazione dell'udienza, che potrà avere luogo solo se le parti vi consentano.

Di contro, il meccanismo previsto al punto 3 modifica la sequenza normativa fissazione udienza/consenso nella diversa sequenza istanza del difensore/celebrazione, invertendo di fatto il senso della normativa.

Sul punto, pertanto, riteniamo che la previsione andrebbe sostituita nei seguenti termini:

sostituire le parole "*laddove ad istanza di parte e con il consenso di tutte le parti...sia richiesta la trattazione*" con "*laddove vi sia il consenso di tutte le parti, comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza, alla trattazione*".

- **Punto 5.** Nell'elencazione dei processi che non saranno trattati manca qualunque riferimento ai procedimenti nei quali è disposto un sequestro preventivo.

- **Al punto 10**, la proposta del COA è di non limitare la possibilità di deposito delle istanze alle sole istanze urgenti, atteso che dal 12 maggio i termini decorrono regolarmente.

In relazione a questo specifico aspetto, si ribadisce la necessità che gli indirizzi di posta elettronica siano costantemente presidiati, in quanto l'interlocuzione telematica, misura finalizzata a contenere gli accessi degli avvocati in Tribunale, sarà efficace soltanto se le istanze e le richieste di appuntamento siano evase in tempi ragionevoli.

Si autorizza il Presidente ad inviare al Presidente del Tribunale missiva con le osservazioni sopra indicate.

- Il Presidente riferisce della richiesta di osservazioni sulla bozza di linee guida organizzative della ripresa dell'attività giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni e invita i Consiglieri delegati al settore minori di relazionare sul punto. Prendono la parola i Consiglieri Chef, Capocelli e, per il penale, Criscuolo, i quali riferiscono di avere esaminato la bozza di decreto e riferisce le risultanze della disamina. Il Consiglio, sentita la relazione, delibera quanto segue:

Linee guida attività giudiziaria dal 12/05/20 al 31/7/20.

Gentilissime Presidente Esposito e Procuratore De Luzenberger,

in riscontro alla bozza di linee guida organizzative della ripresa dell'attività giudiziaria ricevute in data odierna, preliminarmente il Consiglio esprime apprezzamento per il contenuto equilibrato delle stesse, sulle quali si osserva quanto segue.

Quanto al settore penale, l'unica richiesta riguarda la pubblicazione sul sito del tribunale per i Minorenni del prospetto riepilogativo dei procedimenti rinviati e dei procedimenti di cui è confermata la trattazione, con l'indicazione dell'orario; compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio sarebbe opportuno che tale prospetto venga pubblicato e reso quindi conoscibile dai colleghi con un congruo anticipo rispetto al giorno dell'udienza, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività defensoriale prodromica alla celebrazione del processo.

Inoltre, quanto al numero di procedimenti penali che possono essere trattati, l'auspicio – nella consapevolezza della primaria esigenza di tutela della salute – è che si torni gradualmente e responsabilmente alla normalità; pertanto, nella speranza che la curva epidemiologica continui la sua discesa verso il basso, conto su

una ulteriore interlocuzione con le SS. LL. (magari decorso un mese dalla ripresa dell'attività) al fine di verificare l'eventuale possibilità di incrementare il suddetto numero.

Per quanto riguarda il settore civile, il Consiglio richiama la precedente nota del 4/5 u.s.

Si autorizza il Presidente ad inviare al Presidente del Tribunale per i Minori ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori missiva con le osservazioni sopra indicate.

- Sull'ordine di servizio n. 24 del Tribunale per i Minorenni, si prende atto dell'organizzazione degli accessi nel complesso

Sulla nota Prot. 4163/2020 il Presidente riferisce le linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze dei processi penali, come concordate dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica. Il Consiglio prende atto e formula le seguenti osservazioni:

PROPOSTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' GIUDIZIARIA PENALE NEL PERIODO SUCCESSIVO AL 12 MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 83 COMMI 6 E 7 D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020

La mutata prospettiva cronologica suggerisce l'elaborazione di alcune ulteriori proposte che, rispetto alle precedenti, consentano di ipotizzare la ripresa degli affari giudiziari penali in misura più consistente di quanto inizialmente previsto, sempre ovviamente contemperando l'esigenza di efficienza dell'attività giudiziaria con il doveroso rispetto di norme, protocolli e disposizioni sanitarie che tutelino la salute di ciascuno.

Nella formulazione di proposte ed ipotesi di lavoro va, quindi, tenuta in conto la circostanza che, alla data di operatività dei provvedimenti organizzativi da adottare (12 maggio 2020), le misure di contenimento del contagio avranno verosimilmente subito un significativo ridimensionamento, con conseguente ripresa, sul territorio nazionale, della maggior parte delle attività e dei servizi anche "non essenziali".

In tale prospettiva, l'obiettivo condiviso della graduale ripresa dell'attività giudiziaria in condizioni di sicurezza per tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono funzioni in ambito

giudiziario penale può, a nostro avviso, essere perseguito attraverso l'adozione di **misure organizzative idonee a contingentare il numero di accessi e di presenze contemporanee negli spazi del Palazzo di Giustizia, nelle singole aule di udienza e nelle cancellerie.**

Certamente, alcuna necessità sanitaria potrà mai imporre l'allontanamento dell'avvocato dall'aula di udienza. Superata la fase di massimo rischio di contagio, **il Consiglio dell'Ordine ribadisce la ferma contrarietà alla celebrazione di alcun tipo di attività giudiziaria che non prevedano la presenza fisica dell'avvocato in aula, sottolineando che il "processo virtuale" è espressione di un'idea autoritaria ed è indice di un inaccettabile arretramento culturale**, che reca con sé la grave compromissione del più sacro dei diritti che la Costituzione riconosce all'imputato: quello di difendersi rappresentando le proprie ragioni dinanzi ad un giudice.

Venendo alle proposte, la ripresa delle attività giudiziarie nel rispetto della salute potrebbe avvenire essenzialmente lungo **tre direttrici: la selezione dei procedimenti da trattare, la rigida organizzazione dell'udienza e la valorizzazione di un efficace sistema di accesso informatico del difensore agli uffici di cancelleria e di segreteria.**

1. I procedimenti da trattare.

Ferme restando le previsioni già condivise in ordine ai procedimenti da trattare, il *punto 2* della più recente *Bozza* elaborata dal *sottotavolo penale* (procedimenti da trattare **a richiesta dei difensori¹**) potrebbe essere esteso ai **procedimenti nei confronti di imputati liberi per i quali non sia previsto il compimento di attività istruttoria.**

La previsione condivisa del termine di cinque giorni dall'udienza per la formulazione della richiesta di trattazione consentirebbe di garantire la programmazione degli orari per ogni singolo procedimento e la relativa comunicazione ai difensori.

2. L'organizzazione dell'udienza.

-
1. Saranno fissati i seguenti processi e procedimenti, **che invece sarà possibile trattare esclusivamente su richiesta espressa** dell'imputato/indagato, del proposto (o, in caso di applicazione della confisca disgiunta dalla misura personale, dell'intestatario) o del difensore, trasmessa alla cancelleria almeno 5 giorni prima dell'udienza a mezzo posta elettronica, se possibile certificata:
- processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure cautelari diverse dalla custodia cautelare, personali, coercitive o interdittive, o reali, o di sicurezza, personali o patrimoniali;
 - procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o in cui siano state disposte misure di prevenzione.

Sebbene apparentemente secondarie, alle decisioni di carattere squisitamente organizzativo delle udienze è affidata, a nostro avviso, la reale capacità di celebrare i procedimenti in condizioni di assoluta sicurezza per tutti coloro che vi prendono parte. È fin troppo evidente che calibrare il numero di presenze contemporanee all'interno del Palazzo di Giustizia secondo cadenze orarie predeterminate consentirebbe lo svolgimento di un maggior numero di attività, considerando che l'ufficio giudiziario napoletano è dotato di 60 aule.

Sotto questo profilo, pertanto, oltre alla già condivisa **previsione di specifici orari, anche pomeridiani, per la trattazione di ciascun processo, da comunicare ai difensori** (*punto 8 della Bozza*), potrebbe risultare utile:

- **comunicare al Consiglio dell'Ordine l'elenco delle udienze con l'indicazione dell'ordine e dell'orario di chiamata dei procedimenti;**
- **prevedere l'attivazione di un interfono nello spazio antistante ogni aula di udienza, per avvisare i difensori dell'inizio del procedimento** (in tal modo limitando la presenza in aula al tempo strettamente necessario per la trattazione della causa).

3. L'accesso alle cancellerie ed alle segreterie.

In considerazione della circostanza che i **termini processuali**, dopo l'11 maggio, **decorrono regolarmente** (esclusi i termini di prescrizione, alcuni termini in materia cautelare ed in materia di misure di prevenzione), **riteniamo debba essere consentito il deposito di atti, istanze e impugnazioni (anche esterne) relativi a tutti i processi soggetti al decorso dei termini (opposizioni a richieste di archiviazione, opposizioni a decreto penale, atti di impugnazione anche cautelari) e non soltanto a quelli le cui udienze sono trattate.**

Sempre al fine di contenere gli accessi degli avvocati presso gli uffici di cancelleria, oltre alla già prevista **comunicazione ai difensori degli esiti delle istanze**, sarebbe utile prevedere (ed in questo senso ampliare il *punto 8 della Bozza*) la **tempestiva comunicazione ai difensori via posta elettronica certificata degli esiti delle procedure e dei procedimenti trattati.**

Inoltre, al fine di evitare, o contenere al massimo, l'utilizzo degli ascensori, sarebbe importante prevedere **l'istituzione di idonei presidi di cancelleria, da allocarsi al**

piano terra, per il deposito di atti per i quali non sia consentita la trasmissione telematica.

Infine, per ogni altra attività di cancelleria non espletabile attraverso interlocuzione telematica e per eventuali colloqui con i Magistrati, l'accesso potrebbe essere consentito con le già previste cautele, previo appuntamento o con ingresso cadenzato nelle cancellerie o nei presidi.

Il Consiglio autorizza il Presidente ad inviare missiva per la comunicazione delle su riportate osservazioni.

- Su relazione del Cons. Segretario, il quale mette in evidenza che è necessario riorganizzare e dare ordine ai locali della Segreteria attualmente ingombri di fascicoli e faldoni, il Consiglio delibera lo smaltimento dei fascicoli relativi alle pratiche di patrocinio a spese dello Stato fino a tutto l'anno 2009. Tali fascicoli si trovano al 2° piano della palazzina del Consiglio e gli spazi in questione saranno occupati, in luogo dei fascicoli smaltiti, dai documenti, fascicoli e faldoni attualmente giacenti, da anni, in modo disordinato nella segreteria.
- Il Consiglio, visto che l'uso delle piattaforme on-line sia per riunioni che per convegnistica è ormai patrimonio comune, delibera di riprendere l'attività formativa con riconoscimento di crediti. Tale attività sarà oggetto di apposito regolamento. Si incaricano i Consiglieri della Commissione Formazione di redigere bozza da sottoporre al Consiglio per l'approvazione nelle prossime sedute.
- Sulla mail del 5.5.2020 del Presidente del Tribunale, relativa alla presentazione del programma di presentazione degli appuntamenti con le cancellerie per gli adempimenti, il Consiglio prende atto e auspica che il sistema assicuri risposte rapide per consentire agli Avvocati di svolgere utilmente i propri adempimenti
- Sulla nota Prot. 4157/2020 - decreto del Presidente della Corte di Appello n. 203/2020 + Procuratore Generale n. 40/20 relativo alle udienze dei processi penali dal 12.5. al 31.7.2020, il Consiglio prende atto richiamando la recente riunione del giorno 4 maggio presso la Presidenza della Corte nella quale sono state espresse le riserve riguardo la limitazione dei processi da trattare, con particolare riguardo ai processi con imputati a piede libero. Si rileva che tale decreto è diverso da quello anticipato nella riunione del 4 maggio e non contiene nemmeno le modifiche che erano state suggerite dal Consiglio e verbalmente accolte dal Presidente della Corte e dal PG. Il Presidente aggiunge di avere già chiesto la modifica del decreto e di avere ricevuto assicurazione che ciò sarà fatto. Si prende atto, tuttavia, che al momento il decreto non è stato ancora modificato.

- Il Presidente relaziona sulla bozza di decreto del Presidente della Corte Appello relativa alla trattazione dei processi civili. Riferisce di avere interloquuto personalmente con il Presidente Vicario – delegato per il settore civile, dott. Forgillo e di avere inviato in data odierna mail con le osservazioni e richieste di modifica. Il Consiglio condivide le richieste e osservazioni già formulate dal Presidente e aggiunge la richiesta di provvedere al rinvio di ufficio della causa nelle ipotesi in cui la cancelleria dovesse accertare che manca il fascicolo di ufficio di primo grado. In questi casi, è del tutto evidente che sarà inutile la fissazione dell'udienza a trattazione scritta, destinata a certo rinvio. Il Presidente formulerà con urgenza questa nuova richiesta.

ALLE ORE 19,30 SI ALLONTANA IL CONS. SEGRETARIO E ASSUME LE FUNZIONI IL CONS. IACOMINO

- Sul decreto n. 197 dell'Ufficio Sorveglianza UNEP della Corte di Appello il Presidente riferisce che, per l'urgenza del caso, in data 3.5.20 ha già provveduto ad inviare e-mail al dott. Cioffi con l'indicazione dei punti sui quali si chiede la modifica di quanto disposto. Tale e-mail è stata preceduta da conversazione telefonica con il Magistrato addetto alla Sorveglianza UNEP nel corso della quale gli aspetti in questione sono stati dettagliatamente esaminati. Il Consiglio approva le richieste e le osservazioni anticipate dal Presidente.
- Sul decreto n. 200 dell'Ufficio Sorveglianza UNEP della Corte di Appello, si prende atto della correzione dell'errore materiale (art. 481 cod. proc. Civ. in luogo di articolo 451).
- Sulla nota Prot. 3910/2020, avente ad oggetto proposta di convenzione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per il corso inteso al conseguimento del titolo di specialista in "Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni", dopo l'illustrazione dei termini della proposta da parte del Presidente, il Consiglio visto l'art. 9 della legge professionale nonché il D.M. 144/2015 ed in particolare l'art. 7; ritenuto che l'Istituto Universitario proponente fornisce le più ampie garanzie affinché il percorso formativo sia scientificamente e culturalmente adeguato; letto l'art. 3 del D.M. 114/2015, che alla lettera a) prevede il settore di specializzazione di cui alla bozza di convenzione in oggetto; delibera di accogliere la proposta e autorizza il Presidente alla sottoscrizione.

- Sulla nota Prot. 4167/2020, il Presidente illustra i termini della proposta di convenzione con la Fondazione Banco di Napoli per svolgere attività di sostegno a persone fragili e imprenditori in difficoltà economica, soprattutto in questo periodo di crisi pandemica. Il progetto coinvolge l'Organismo di Composizione dei Crediti istituito dal Consiglio dell'Ordine ed è espressione dell'impegno del Consiglio e, in generale, dell'Avvocatura, nel sociale. Il Consiglio approva il progetto e la bozza di convenzione, densa di significato per la sottolineatura della funzione social dell'Avvocatura, e autorizza il Presidente alla sottoscrizione.
- Sulla nota Prot. 4161/20 dell'avv. Felice Ciruzzi, membro del CPO, si approva la convenzione per lo screening sierologico. Si pubblichi sul sito.
- Sulla nota Prot. 4162/2020 – proposta di assicurazione “Andrà tutto bene” con la UnipolSai – per la polizza malattia in favore del personale dipendente del Consiglio, il Presidente riferisce i termini della copertura assicurativa e propone la stipula della polizza in favore dei dipendenti. Aggiunge che il costo della stessa è molto contenuto, di € 9 per dipendente, per cui si tratta di una misura di precauzione e di attenzione per il personale che si presenta senz'altro opportuna. Il Consiglio, lette le condizioni di polizza, delibera l'adesione alla proposta e autorizza il Presidente alla sottoscrizione.
- Sulla mail del 27.4.2020 dell'avv. Giampiero D'Alessandro – coordinatore della Commissione Mercosur, con la quale si chiede l'aggiunta nella commissione degli avvocati Concetta Monaco, Raffaele Monaco e Giuseppe Maria Villano, il Consiglio delibera di chiedere all'istante una relazione sulle attività finora svolte dalla Commissione con specificazione dei progetti da perseguire. Si comunichi all'avv. D'Alessandro
- Sulla nota Prot. 3810/2020, bando di concorso a 60 posti per l'ammissione al corso di perfezionamento in “Diritto dell'Unione Europea: la tutela dei diritti”, si incaricano i Consiglieri Esposito e Cavalli per accertare quali sia la scadenza del bando e se vi sono proroghe di termini.
- Sulla mail del 4.5.2020 della prof. Lucilla Gatt per conto dell'Università Suor Orsola Benincasa – richiesta pubblicizzazione di corso on-line – si dispone la pubblicazione sul sito. Nulla sui crediti formativi attesa la sospensione dell'attività formativa disposta dal Consiglio.
- Sulla nota Prot. 3926/2020 della Città Metropolitana di Napoli – attivazione piattaforma di partecipazione al Forum Metropolitano e definizione del parere sul Piano Strategico – il Presidente ricorda ai Consiglieri delegati la scadenza dell'11.5.2020 per l'invio di contributi e pareri.
- Sulla nota del 16.4.2020 a firma dei Magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (primo firmatario Sergio Palmieri), indirizzata al Presidente del

Tribunale di Napoli, ai Presidenti della Sezione Lavoro e alla Giunta sezionale di ANM , il Consiglio prende atto di quanto osservato in tema di insicurezza e criticità delle condizioni ambientali del Palazzo di Giustizia di Napoli e rileva che tali argomenti sono stati più volte e da molto tempo sollevati da questo Consiglio, senza che vi sia stato finora mai alcun riscontro. Pertanto, si prende atto del documento e, per quanto di ragione, si condividono le osservazioni e le richieste.

- PROT. 3989/2019 (e conseguenziali ulteriori protocolli inerenti la medesima istanza): prende la parola il Consigliere Pasquale Altamura che relazione in ordine alla richiesta inoltrata dall'avv. "Omissis". Il Consiglio preso atto della relazione esposta dal Consigliere delegato, rilevato che l'istanza presentata dall'avv. "Omissis" esula dai compiti istituzionali del Consiglio dell'Ordine perché afferenti a valutazioni in ordine all'operato professionale ovvero in relazione alla congruità dei provvedimenti emessi in sede giudiziaria da Magistrati che, qualora l'interessato li ritenesse incongrui, sono soggetti per legge al solo vaglio della Giustizia di grado superiore, archivia l'istanza con la motivazione di non luogo a provvedere.
- PROT 4001/20: prende la parola il Consigliere Delegato alla pratica forense l'avv. Pasquale Altamura il quale in relazione alla istanza presentata dalla dott.ssa "Omissis", sulla scorta delle dichiarazioni dalla stessa resa e confortate della documentazione posta a corredo della medesima istanza conclude per l'accoglimento dell'istanza con facoltà di espletare il terzo semestre con decorrenza dall'adozione della presente delibera. Il Consiglio, dopo ampia discussione, ritenendo che ci siano i presupposti per consentire il completamento della pratica forense della dott.ssa "Omissis", autorizza la prosecuzione della pratica con decorrenza, per quanto concerne il terzo semestre, dalla data del "Omissis"
- Alle ore 19:20 il Presidente dà atto che la Presidenza della Corte d'Appello ha trasmesso alla Segreteria – con mail delle ore 16:31 – il decreto n. 209/20 di correzione dell'errore materiale del precedente decreto n. 203/20. Tale versione

corretta, come segnalato dal Consiglio, contiene le specificazioni sopra indicate frutto della riunione presso la Presidenza della Corte di Appello in data 4 maggio u.s.

La seduta è tolta alle ore 19.30.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Napolitano

IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Tafuri

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO *f.f.*

Avv. Giacomo Iacomino